

FATTORI E METODO DI RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO

Tab. 1 - Sistema di stima del correttivo del punteggio a seguito di gravi ritardi o di inadempimenti

Tipologia ritardo o inadempimento	Fonti e modalità di rilevazione	Punteggio decurtato
Ritardi ingiustificati nell'inviare informazioni al Segretario, al Servizio per il controllo di gestione, al Nucleo di valutazione, agli altri enti o organismi interni ed esterni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ intervista del NdV a Segretario e a componente esterno controllo di gestione, ✓ controlli a campione su richieste di altri enti o organismi interni ed esterni 	Ritardi > di 10 giorni lavorativi (0,5 punti per ciascun ritardo riscontrato)
Ritardi nell'applicazione di disposizioni normative di competenza di ciascun titolare di P.O	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segnalazione del Revisore dei Conti ✓ Segnalazione del Segretario comunale ✓ Segnalazione di amministratori ✓ Segnalazioni al NdV degli stakeholder ✓ Rilevazioni del NdV (a campione) anche mediante interviste a Segretario, Revisore ecc. 	<p>2 punti per ciascun inadempimento o ritardo rispetto ad una previsione di legge 10 punti nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ove il legislatore abbia espressamente stabilito che rileva ai fini della valutazione della performance individuale e/o comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del dlgs 165/2001 e/o amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente; o comporta una sanzione pecuniaria commisurata ai giorni di ritardo - nel caso di irregolarità riscontrate dal segretario (controllo successivo di regolarità amministrativa), dal revisore dei conti o da altro organismo titolato (es. Corte dei conti)
Ritardi nell'applicazione di disposizioni contrattuali di competenza di ciascun titolare di P.O	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segnalazione del Revisore dei Conti ✓ Segnalazione del Segretario comunale ✓ Segnalazione di amministratori ✓ Segnalazioni al NdV degli aggiudicatari ✓ Rilevazioni del NdV (a campione) anche mediante interviste a Segretario, Revisore ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 punto per ciascun ritardo registrato; - 5 punti nel caso di inadempimento e di attivazione di potere sostitutivo - 10 punti nel caso il ritardo o inadempimento abbiano comportato conseguenze pecuniarie (interessi di mora, revoca contributi statali/regionali) per l'Ente

Tab. 2 - Norme rilevanti relativa a conseguenze per inadempimento o ritardo

Il prospetto seguente ha carattere indicativo e non esaustivo

Riferimento Normativo	Norma
<p>Articolo 72, co. 3, del DPR 445/2000 come modificato dall'articolo 15 legge n. 183/2011</p> <p>(come recepito nelle Misure organizzative approvate con DGC n. 117 del 30.10.2012)</p>	<p>CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI</p> <p>Con riguardo all'attività di controllo sulle dichiarazioni ex art. 15 della Legge n. 183/2011 e dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000:</p> <p><i>“La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione”</i></p>
<p>Articolo 2, co. 9, della legge 241/1990 modificato dal D.L. 5/2012, convertito con la legge n. 33/2012</p>	<p>MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.</p>
<p>Art. 32, co. 1, Legge 69/2009 come modificato dall'art. 9, co. 6bis, del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012</p>	<p>PUBBLICAZIONE ATTI SU ALBO PRERORIO ON LINE</p> <p><i>“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili”</i></p>
<p>Art. 9, co. 7, D.L. 179/2012</p>	<p>PUBBLICAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ</p> <p><i>“Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche ... pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili”.</i></p>
<p>Art. 7, co. 2, 4bis, 5 e 7bis, del D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013</p>	<p>ADEMPIMENTI CONNESSI AI DEBITI CONTRATTI DAL COMUNE</p> <p><i>“2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità</i></p>

Riferimento Normativo	Norma
	<p><i>dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.</i></p> <p><i>4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2.</i></p> <p><i>5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni di cui al comma 4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5'</i></p>
Art. 46 D.lgs n. 33/2013	<p>OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'</p> <p><i>"1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.</i></p> <p><i>2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile".</i></p>
Art. 36, commi 5 e 5 quater, D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. (da ultimo D.L. n. 101/2013)	<p>ASSUNZIONI E MONITORAGGIO LAVORO FLESSIBILE</p> <p><i>"5. [...] I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (leggasi d.LGS N. 150/1999)</i></p> <p><i>5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato".</i></p>
Art. 2bis L. 241/1990 come inserito dal D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013	<p>RITARDO AMMINISTRATIVO</p> <p><i>"1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno</i></p>

Riferimento Normativo	Norma
	<p><i>ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento".</i></p>
<p>art. 31, comma 31, legge n. 183/2011</p>	<p>ELUSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ</p> <p><i>"31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino altre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali".</i></p>
<p>Art. 21, comma 1-bis, d.lgs 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009</p>	<p>VILAZIONE DOVERE VIGILANZA SUL RISPETTO STARDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI</p> <p><i>"Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, [...] la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento"</i></p>